

ASSOCIAZIONE "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CALORE ETS"

STATUTO

1. Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata "Comunità Energetica Rinnovabile CALORE ETS" in breve "CER CALORE ETS".
- 1.2 Al fine di poter utilizzare la denominazione Ente del Terzo Settore ovvero ETS, l'Associazione provvederà all'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazione del Terzo Settore.
- 1.3 L'Associazione ha sede in AQUARA (SA) in Località Piano SNC. Il Trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
- 1.4 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 11.

2. Efficacia dello Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del c.c. e agisce nel rispetto del d.lgs 117/2017 (CTS), delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

3. Oggetto e scopo

- 3.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi degli artt. 31 e 32 d.lgs 199/2021 e relative disposizioni di attuazione di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e alle Regole Operative del GSE che a quest'ultima norma fanno riferimento e che verranno applicate.
- 3.2 L'Associazione non ha scopo di lucro, si attiene ai principi della democraticità della struttura e l'elettività delle cariche sociali, svolge le attività di interesse generale civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 comma 1 lettera e) del d.lgs n. 117 del 2017 e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. Operare in campo sociale, culturale e istituzionale al fine di promuovere:
 - La tutela dell'ambiente;
 - Il risparmio energetico;
 - La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
 - La produzione di energia sul territorio;
 - L'autosufficienza energetica;
 - La partecipazione dei cittadini;
 - La solidarietà all'interno della comunità.

- 3.3 L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuativo delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs 117/2017 così come modificato dalla Legge 26 luglio 2023 n. 95, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023. Tali attività consisteranno nella produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del d.lgs 8 novembre 2021, n. 199.
- 3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 3.5 L'Associazione ha una base sociale aperta a persone fisiche, consumatori, PMI, enti territoriali e autonomie locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, le amministrazioni locali, fermo restando che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4 del d.lgs 117/2017 ss.mm.ii. non possono esercitare potere di controllo diretto o indiretto dell'ente.
- 3.6 L'Associazione può definire configurazioni per l'autoconsumo collettivo su tutto il territorio nazionale e ammettere associati che afferiscono alle singole cabine primarie come risultanti dall'elenco predisposto nell'apposita sezione del sito istituzionale del GSE.
- 3.7 L'Associazione è il referente dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
- 3.8 Gli incentivi derivanti dall'energia condivisa, che non costituiscono utili, sono ripartiti fra i soci secondo i criteri stabiliti nel Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci e nell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo. L'Associazione potrà procedere, senza che ciò si configuri come un riparto di utili, a ripartire tra i soci pro quota tali incentivi conseguiti dalla CER.
- 3.9 L'eventuale importo della tariffa premio, incentivo, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia.
- 3.10 Gli associati che partecipano ad una configurazione mantengono i diritti di cliente finale compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia e in ogni momento possono uscire dalla configurazione.
- 3.11 Può attivare e rafforzare processi di empowerment di comunità, favorendo percorsi di partecipazione e aggregazione sociale orientati alla cittadinanza attiva e dando priorità ai bisogni che emergono dal territorio.
- 3.12 Può contrastare la povertà energetica, favorendo pratiche mutualistiche e redistributive finalizzate a sostenere famiglie e individui in vulnerabilità energetica.
- 3.13 Può avviare e stipulare protocolli di intesa con le scuole, volti a sensibilizzare gli studenti e a ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale.
- 3.14 Può inoltre svolgere attività volte al reperimento fondi e contributi finalizzati all'oggetto sociale in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii. .
- 3.15 In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciale e gli eventuali ricavi andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

4. Associati e quota associativa

- 4.1 Sono ammessi all'Associazione senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche, tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto alla base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. In particolare possono essere ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. . Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate.
- 4.2 Possono aderire all'Associazione altri soggetti di diritto nel rispetto di quanto disposto in proposito dal d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. . In questo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel presente articolo 3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.
- 4.3 Le imprese sono ammesse a condizione che non abbiano come attività principale quella della vendita dell'energia elettrica.
- 4.4 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
- 4.5 Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono soci ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- 4.6 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 4.7 Tutti i soci che vogliono partecipare all'incentivo di cui all'art. 3.7, sono tenuti ad aderire all'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo e/o alla sottoscrizione del Regolamento interno all'Associazione che viene deliberato ed approvato dall'Assemblea.
- 4.8 La quota sociale, che viene determinata di anno in anno da parte del Consiglio Direttivo ed eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

5. Diritti e doveri

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

5.1 Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- Votare in Assemblea;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 117/2017 (CTS).

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;

- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. Perdita della qualifica di associato

- 6.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 6.2 L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
- 6.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente art. 5 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni.
- 6.4 L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o PEC, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
- 6.5 L'Assemblea provvederà nella prima seduta utile a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di conferma di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.
- 6.6 L'eventuale mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

7. Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (nel caso si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ;
- Organo di revisione (nel caso si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. .

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

8. Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

- 8.1 Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.
- 8.2 L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal libro dei soci.
- 8.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza anche di quest'ultimo, da persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 8.4 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 8.5 La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
- 8.6 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- 8.7 L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 8.8 In questi casi il presidente deve provvedere alla convocazione entro 60 giorni dalla data della richiesta.
- 8.9 Gli associati possono intervenire all'assemblea in videoconferenza ed esprimere il voto per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
- 8.10 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 8.11 Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
- 8.12 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio o rendiconto di esercizio e il bilancio sociale se previsto;
- Nomina o revoca i componenti degli organi sociali incluso il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
- Nomina o revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini del successivo art. 12;
- Delibera sulle eventuali richieste di riesame su delibere di non ammissione o di esclusione nei confronti di aspiranti associati e di associati da parte del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Approva eventuali Regolamenti Interni;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

10. Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo, lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto della maggioranza dei presenti. La Trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

12. Consiglio Direttivo

- 12.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, minimo di tre membri e un massimo di undici, in proporzione al numero degli associati eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici e sociali, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
- 12.3 Dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere eletti per massimo tre mandati consecutivi.
- 12.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui siano solo tre membri è da ritenersi validamente costituita quando sono presenti tutti e tre i membri.
- 12.5 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 12.6 E' ammessa la riunione e l'espressione del voto in videoconferenza purchè sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa.
- 12.7 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
- 12.8 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - Amministra l'Associazione;
 - Attua le delibere dell'Assemblea;
 - Predisporre il bilancio o rendiconto di esercizio, e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura tutti gli adempimenti previsti per legge;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività dell'Associazione;
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - Disciplina l'ammissione degli associati;
 - Delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio Direttivo. Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza

13. Presidente

- 13.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 13.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 13.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.
- 13.4 Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

14. Organo di Controllo

Qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo di Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I Componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati eventi.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

15. Organo di Revisione

L'Assemblea qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia già attribuita all'Organo di Controllo come descritto al precedente articolo, un Organo di Revisione legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei Conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

16. Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) L'eventuale registro dei volontari nel caso ricorrano i presupposti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 14 giorni dalla data della richiesta da parte dell'interessato all'organo competente.

17. Risorse economiche e patrimoniali

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. .

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e debbono ad essa essere intestati. L'elenco di tali beni deve essere sempre accessibile agli associati che ne fanno richiesta ed è gestito da parte del Consiglio Direttivo.

18. Bilancio e rendicontazione

Il bilancio o rendiconto di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi deli art. 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. in conformità ai modelli definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle norme di attuazione.

Il bilancio o rendiconto deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea

ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, depositato successivamente a cura del Presidente o di chi ne fa le veci presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

19. Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. .

20. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

21. Personale retribuito e contratti di collaborazione e fornitura

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo al fine di garantire l'operatività dell'Associazione e il raggiungimento degli scopi come definiti nel presente statuto, può stipulare contratti di collaborazione per consulenza e/o di fornitura con consulenti, enti e società anche associate purché non volontari.

22. Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

23. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. .

24. Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., alle ulteriori normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Approvato dall'Assemblea Costituente degli associati dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile CALORE ETS".

Aquara li 11 luglio 2025



DURSO s.r.l.
Loc. Piano Z.I.
84020 AQUARA (SA)
Tel. 0828 962134/485 - Fax 0828 962295
P.IVA 02149350650

- CAPOZZOLI ANNAMARIA

[Signature]

DURSO SRL

- DURSO ALBERICO

[Signature]
COSISTEMI S.r.l.
Amministratore unico
Alberico Durso

ECOSISTEMI SRL

- DURSO LUCIO

[Signature]

- DURSO PIERLUIGI

[Signature]

- MARCHIONE MARTA

[Signature]

- SCHIAVO ANGELA

[Signature]

- DURSO ALBERICO

[Signature]